

Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79
NULLA OSTA DEL PARCO ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 11 del 05.05.09

PROPONENTE: I.M.G. s.r.l.

COMUNE: Vagli Sotto (LU)

OGGETTO: Variante al progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA FOSSA DEI TOMEI"

Il Coordinatore del Settore

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata dal al n.° del registro

IL DIRETTORE

_____ |

Preso atto che in data 19.12.08 al n. 4569, la Ditta I.M.G. s.r.l. ha presentato, presso questo Parco quale *autorità competente*, istanza per il rilascio della *Pronuncia di Compatibilità Ambientale*, relativamente alla variante al progetto di coltivazione del sito denominato *Cava Fossa dei Tomei*, nel comune di *Vagli Sotto* e che, per quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 79/98, il procedimento in oggetto è stato avviato a partire dalla data del 19.12.08;

Viste la propria determinazione n. 7 del 21.06.05 relativa al rilascio con prescrizioni della *Pronuncia di Compatibilità Ambientale* ex art. 18 della L.R. n° 79/98, comprensiva di N.O. per il progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA FOSSA dei TOMEI";

Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Visto l'art.21, comma 8 e l'art.26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco n. 90 del 13.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 43 del 25.09.02, con cui vengono apportate modifiche nella composizione della struttura operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

Viste le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta";

Visto il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

Accertato che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97;

Visti gli esiti dell'istruttoria tecnica curata dall'ufficio *Pianificazione territoriale* relativa al rilascio del Nulla Osta ex art. 20 L.R. 65/97, comprensivo dei vincoli paesaggistico ed idrogeologico;

Visti gli esiti dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalle Strutture Operative del Parco e segnatamente la richiesta di documentazione integrativa effettuata a seguito delle risultanze della prima riunione della Commissione tecnica dei nulla osta in data 17.02.09;

Viste le integrazioni, pervenute al Parco in data 19.03.09, prot. n. 960;

Preso atto che la Commissione, nella seduta del 27.03.09 ha ritenuto soddisfacente la documentazione prodotta, assumendo gli esiti dello Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto di coltivazione già autorizzato quali esiti dell'esame di compatibilità ambientale della variante con le seguenti prescrizioni e condizioni:

- a) sono autorizzate tutte le lavorazioni previste nella prima fase ed indicate nella TAVOLA 5;
- b) nella 2° e 3° fase, di cui alle TAVOLE 6 e 7 non è autorizzata la realizzazione degli sbassi nella porzione Ovest della cava, nel sito denominato Calacatta nella relazione tecnica e identificate con le quote finali 1000 e 1050-1060 m s.l.m.;
- c) il generatore dovrà avere una potenza termica nominale inferiore a 300 kw;
- d) il terreno vegetale utilizzato nelle operazioni di ripristino dovrà essere conferito in conformità all'art. 186 del D.Lgs. 152/06.

La Commissione inoltre in ottemperanza a quanto indicato nella delibera di Consiglio Direttivo n. 1 del 29.01.08 richiede al Comune di Vagli Sotto un parere riguardo alla quantità di materiale prelevato e ai viaggi prodotti dall'attività in oggetto, da inviare entro 30 giorni dalla data odierna.

Preso atto che da parte delle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 79/98, non è pervenuta alcuna osservazione;

Tenuto conto che il Comune di Vagli Sotto non ha inviato il parere richiesto entro il termine stabilito;

Visto che il Proponente ha prodotto autocertificazione di disponibilità dei beni su cui si sviluppa l'attività di coltivazione;

Tenuto conto che il Proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 L.R. 79/98, e dalle Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, effettuando il versamento di € 516,00 e € 1.032,00 tramite bonifici registrati rispettivamente con reversali n. 6 del 19.01.2009 e n. 49 del 20.02.2009 a copertura degli anni successivi alla scadenza della autorizzazione e fino al termine consentito per il vincolo paesaggistico; il tutto da intendersi come cifra forfetaria e comunque da sottoporre a conguaglio una volta stabilito il metodo di calcolo del contributo di legge dello 0,5‰;

DETERMINA

di rilasciare **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/04 e dell'*Autorizzazione al vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, relativamente alla variante al progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA FOSSA DEI TOMEI", secondo le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione, contenute nel seguente **Programma di Gestione Ambientale**:

Attività di coltivazione

Si procede alla realizzazione delle attività previste ottemperando alle seguenti prescrizioni ed effettuando le seguenti operazioni e lavorazioni:

- a) *sono autorizzate tutte le lavorazioni previste nella prima fase ed indicate nella TAVOLA 5;*
- b) *nella 2° e 3° fase, di cui alle TAVOLE 6 e 7 non è autorizzata la realizzazione degli sbassi nella porzione Ovest della cava, nel sito denominato Calacatta nella relazione tecnica e identificate con le quote finali 1000 e 1050-1060 m s.l.m.;*
- c) *il generatore dovrà avere una potenza termica nominale inferiore a 300 kw;*
- d) *in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti;*
- e) *dovrà essere evitata la dispersione del materiale fine derivante dalla coltivazione;*

Ripristino

Nella realizzazione delle attività previste nella seconda fase, oltre a quanto già previsto nel piano di ripristino, devono essere effettuate le seguenti operazioni e lavorazioni:

- f) *I fronti di cava dovranno essere restituiti in condizione di sicurezza effettuando tutte le operazioni che si rendessero necessarie;*
- g) *il terreno vegetale utilizzato nelle operazioni di ripristino dovrà essere conferito in conformità all'art. 186 del D.Lgs. 152/06.*
- h) *Nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali ed utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);*

Ulteriori prescrizioni e condizioni

- i) *Nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;*
- j) *Nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;*

DETERMINA ALTRESI'

di rilasciare la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, nonché il **Nulla Osta del Parco** di cui al presente atto, con la validità temporale pari ai **tre anni** successivi alla scadenza della

precedente autorizzazione, rilasciata con atto n. 7 del 21.06.05, ovvero fino al mese di ottobre 2013;

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la *Pronuncia di Compatibilità ambientale*, per il *Nulla Osta del Parco e per le autorizzazioni paesaggistica ed idrogeologica*;

di dare atto che la presente pronuncia, comprensiva di nulla osta, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano l'attività estrattiva, nonché l'uso e la trasformazione del territorio interessato all'attività stessa;

di dare atto che, qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, di vincolo idrogeologico o di vincolo paesaggistico, ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Parco assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, ovvero al Comune di Vagli Sotto e alle A.U.S.L. e all'A.R.P.A.T. competenti per territorio;

di notificare il presente provvedimento al competente Ufficio del Ministero dell'Ambiente, in quanto comprensivo di autorizzazione al vincolo paesaggistico;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

di adottare successivo provvedimento, per sottoporre a conguaglio la somma da corrispondersi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R.79/98, sino ad oggi versata, da parte del proponente, in misura forfetaria;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

**Il Coordinatore del Settore
dott. arch. Raffaello Puccini**